



# **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

***LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI  
DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ  
METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI  
DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE  
DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA  
LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.***

***Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR***



# *Corte dei Conti*

## *Sezione delle autonomie*

N. 8 /SEZAUT/2018/INPR

Adunanza del 10 aprile 2018

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Angelo BUSCEMA

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Antonio FRITTELLA, Fulvio Maria LONGAVITA, Antonio CARUSO, Giovanni COPPOLA, Fabio VIOLA, Maria Teresa POLITO, Anna Maria LENTINI

Consiglieri Carmela IAMELE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Nicola BENEDIZIONE, Pasquale PRINCIPATO, Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Giuseppe IMPARATO, Paolo ROMANO, Marcello DEGNI, Giancarlo Carmelo PEZZUTO, Stefano GLINIANSKI, Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO

Primi Referendari Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012";

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio";

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in particolare l'art. 1, comma 465 e seguenti;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare l'art. 2, commi 11 e 12;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le note del Presidente della Corte dei conti n. 593 e n. 594 del 5 marzo 2018, con le quali è stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 955 del 29 marzo 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dall'UPI in data 3 aprile 2018;

Valutate le osservazioni rappresentate dall'ANCI – IFEL, settore Finanza Locale, nell'incontro del 29 marzo 2018 e formalizzate con nota del 4 aprile 2018;

Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone, Elena Brandolini e Valeria Franchi;

### **DELIBERA**

di approvare gli uniti documenti, che sono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il relativo questionario”, cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 10 aprile 2018.

I Relatori

F.to Rinieri FERONE

F.to Elena BRANDOLINI

F.to Valeria FRANCHI

Il Presidente

F.to Angelo BUSCEMA

Depositata in segreteria il 26 aprile 2018

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO





**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

**LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.**

1. Le presenti linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione degli enti locali per gli esercizi 2018-2020, che gli Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di regolarità e di legittimità sui bilanci di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in seguito ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-*bis* del TUEL).

Le stesse, si ricorda, costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte dei conti e le Istituzioni territoriali e rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno.

Ad esse, infatti, fanno riferimento tanto i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le verifiche di competenza.

Le stesse costituiscono supporto operativo anche per l'attività delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome le quali potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario.

In relazione, poi, alle Sezioni regionali di controllo si rammenta, in via generale, che il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo questionario non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse.

2. Il ricorso, anche per il 2018, all'esercizio provvisorio, pur in presenza di una dilazione contenuta dei termini, rende necessario un rinvio alle raccomandazioni già formulate dalla Sezione autonomie con le deliberazioni nn. 9/2016/INPR e 14/2017/INPR.

3. Le linee guida, e l'annesso questionario, proseguono – all'interno di un quadro normativo complesso e caratterizzato da una certa fluidità delle disposizioni – il percorso di semplificazione, snellimento e

razionalizzazione delle attività di controllo intrapreso dalla Sezione delle autonomie nel 2015 con la deliberazione n. 32/2015/INPR recante le *“Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”*, continuato con le deliberazione n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR recanti, rispettivamente, le *“Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali”* e le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019*, nonché con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR approvativa del programma delle attività di controllo della Sezione per l’anno 2018.

Ciò in considerazione, anche, degli obblighi gravanti sugli Enti locali, di trasmissione alla BDAP (Banca dati della pubblica amministrazione) di cui all’art. 13, legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non solo degli schemi di bilancio e di rendiconto ma, anche, dei numerosi allegati obbligatori previsti sia per l’uno, sia per l’altro (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); art. 172 TUEL e DM 9 dicembre 2015, all.1).

In siffatto quadro operativo il questionario allegato è finalizzato ad acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP. Il questionario, pertanto, è stato strutturato tenendo conto di un criterio di razionalizzazione complessiva dei flussi informativi destinati a consentire alle Sezioni regionali di controllo di poter condurre le proprie analisi sulla sana gestione degli enti locali, senza duplicazioni di richieste di dati contabili reperibili in BDAP.

4. In considerazione del fatto che l’imprescindibile parametro normativo di riferimento (art. 1 commi 166 e ss , legge 23 dicembre 2005, n. 266) collega i controlli di cui trattasi, di competenza delle Sezioni regionali, al questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall’Organo di revisione dell’ente, ne consegue che detti Organi, in tale rinnovato contesto, sono chiamati, in particolare, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l’attendibilità dei dati e ad attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre Banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente.

A tal fine sembra opportuno ribadire quanto già detto nelle precedenti linee di indirizzo e cioè che gli Organi di revisione dovranno registrarsi nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato – con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all’ente o agli enti di propria competenza, rinviando alle predette linee di indirizzo per gli ulteriori aspetti inerenti alle modalità tecniche di registrazione.

Inoltre ai revisori deve essere rivolta una particolare raccomandazione affinché vigilino attentamente: sulla corretta osservanza dei principi sanciti dalla disciplina contabile introdotta con il d.lgs. n. 118/2011, ormai a regime, nonché sulla correttezza e puntualità degli adempimenti, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di legge. Al riguardo si richiama l’attenzione sulla necessità della corretta osservanza degli obblighi di trasmissione alla predetta banca dati unitaria.

A tal fine e nella prospettiva di un ottimale livello di conformità alle norme che regolano gli adempimenti connessi alla gestione procedimentale del ciclo di bilancio, si richiamano anche le linee di indirizzo dettate dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata ed, in particolare, le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 9/INPR del 2016 e n. 14/INPR del 2017 in materia, rispettivamente, di riaccertamento straordinario residui, di cassa vincolata, di bilancio di previsione 2015, di bilancio armonizzato e di bilancio di previsione 2017-2019, le cui argomentazioni costituiscono tutt'ora linea guida di riferimento.

**4.1.** Il ciclo di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si traducono le politiche pubbliche in concrete azioni amministrative ordinate e dinamicamente coerenti con la programmazione. Al riguardo preme confermare quanto già evidenziato nelle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti degli Enti locali in relazione al bilancio di previsione 2017-2019 (deliberazione n. 14/SEZAUT/INPR/2017, par. 3 che si inserisce nel solco delle precedenti deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR).

Di dette linee vale ribadire il principio che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Dal 2018 entreranno in vigore i nuovi schemi della programmazione delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi adottati con il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che definisce anche le procedure per la redazione e la pubblicazione del programma Triennale delle opere, del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali e che pur interessando il periodo di programmazione 2019/2021 per i lavori e 2019/2020 per gli acquisti, può costituire uno strumento di riferimento nell'impostazione delle politiche di bilancio per gli esercizi già presenti nella programmazione finanziaria in atto. Si tratta, infatti, di uno strumento organizzativo che coglie i punti essenziali intorno ai quali deve essere costruita quella preponderante parte dell'attività di gestione che realizza politiche e conseguenti progetti di intervento.

**4.2.** Un'efficace programmazione sta anche alla base di un corretto uso del "fondo pluriennale vincolato (FPV)". In proposito vanno richiamate le raccomandazioni sulla corretta determinazione e gestione dello stesso, da ultimo esplicitate nella richiamata deliberazione n. 14/2017/INPR e che assumono maggiore rilievo soprattutto per arginare i possibili effetti di un sostanziale "ingolfamento" delle risorse conservate nei FPV in applicazione delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma 467, legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1 del d.l. n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art. 1, comma 880 della legge di bilancio n. 205/2017. Infatti, per l'effetto combinato delle richiamate disposizioni, in presenza delle condizioni ivi previste, le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'esercizio 2016 (in parte provenienti dal FPV di spesa 2015), in applicazione del punto 5.4. del principio contabile applicato 4/2, possono essere conservate nel FPV di spesa 2017. Il rispetto del cronoprogramma, ma prima ancora, la sollecita conclusione delle procedure di scelta del contraente e del successivo affidamento dell'appalto, diventa una priorità per recuperare la funzione programmatoria che viene declinata nella ciclicità del



bilancio e che, diversamente, per l'importante parte degli investimenti, potrebbe risultare "incagliata" ed improduttiva.

Non bisogna trascurare, peraltro, di considerare il fatto che negli ultimi esercizi si sono moltiplicati gli interventi di stimolo all'economia, coinvolgendo gli enti locali in una forte azione di rilancio degli investimenti. Infatti il fine di favorire gli investimenti costituisce, anche per l'esercizio 2018, un obiettivo prioritario come si evince dalle misure finanziarie per il triennio 2018-2020. In particolare l'art. 1, comma 853, legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, i cui affidamenti sono contingentati in tempi certi dalla disciplina contenuta nel successivo comma 857. Inoltre l'incremento degli spazi finanziari necessari all'utilizzo degli avanzi di amministrazione e alla possibilità di spendere risorse da indebitamento impongono che alla scelta di accedere a tali facoltà si associno serie e funzionali misure organizzative interne alle strutture utili a responsabilizzare, nel conseguimento degli obiettivi, i titolari dei relativi compiti e funzioni.

Sul piano della regolarità contabile, va ribadito che la fonte di finanziamento del FPV deve essere analiticamente determinata, anche al fine di poter isolare il fondo finanziato dal ricorso all'indebitamento che non rappresenta posta rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.. Nell'ambito dei lavori pubblici, è, altresì, necessario verificare l'esistenza dell'impegno di spesa che legittimi la formazione del fondo salvo le ipotesi in cui è consentita la semplice prenotazione di impegno. La prenotazione dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'aggiudicazione nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara salve, anche in questo caso, le eccezioni di legge stabilite. Di fondamentale importanza è, quindi, la sussistenza di un "adeguato" cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile. Nel corso dell'esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l'ente dovrà apportare le relative variazioni di bilancio per stanziare la spesa e, di conseguenza, il FPV negli esercizi di presunta esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) consente di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio di riferimento, possano finanziare spese esigibili nel medesimo esercizio.

Nel corso della gestione deve essere verificata la congruità del fondo accantonato, sia in sede di assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate ed occorre adeguare lo stanziamento di bilancio al FCDE, nella misura derivante dall'applicazione della percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale all'importo maggiore tra lo stanziamento iniziale e l'accertamento rilevato alla data dell'adeguamento. Va, altresì, ricordato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione.

Si ribadisce, in questa sede, l'importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

**5. Particolare attenzione deve, poi, essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi.**

Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili secondo le modalità di cui al comma 3, dell'art. 187, TUEL. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo (comma 3, art. 167, TUEL). Oltre al FCDE, le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile (ed opportuno) prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono: fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, fondo contenziosi, fondo perdite società partecipate, altri fondi spese e rischi futuri. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato dall'art. 166 TUEL è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Detto fondo non viene considerato tra quelli destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono un'ulteriore spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, la contabilità armonizzata prevede l'iscrizione tra le spese del bilancio di un apposito accantonamento, denominato "*fondo spese per indennità di fine mandato del ....*". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione.

La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario. È, pertanto, utile richiamare l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di verificare la congruità dei fondi stessi rispetto alla reale situazione dell'ente. Ciò al fine di non vanificare gli obiettivi posti dal legislatore in relazione alla salvaguardia degli equilibri e del pareggio di bilancio.

**6.** Nella programmazione finanziaria delle risorse allocate in bilancio assume rilievo, tra l'altro, la corretta formulazione delle previsioni complessive del bilancio, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 162, co.6, TUEL. Nella costruzione dell'equilibrio complessivo, secondo le disposizioni appena richiamate, occorre tener conto, anche, della nuova disciplina del risultato di amministrazione che individua il disavanzo nell'incapienza del risultato contabile di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 186, comma 1, TUEL, rispetto alle quote accantonate, vincolate e destinate di cui al novellato art. 187 TUEL.

Giova richiamare, inoltre, l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (da ultimo confermato con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze

n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966); la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Va, altresì, evidenziato che in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'ente "deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiante" (sentenza n. 89 del 2017).

**7.** Il questionario risulta articolato in tre sezioni precedute, come di consueto, da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e si arricchisce di una parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.

Nelle risposte ai quesiti occorrerà fare riferimento al bilancio approvato dal Consiglio dell'ente salvo dove è espressamente richiesto il dato da variazione di bilancio o da assestamento.

La sezione prima – dedicata agli "*Equilibri e saldo di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2018-2020*" – contiene domande dirette a verificare che l'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 sia tale da garantire il rispetto degli equilibri, quali declinati dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui comma 465 e ss, art. 1, legge n. 232/2016. La sezione si completa con domande correlate a profili di carattere eminentemente contabile, con particolari approfondimenti sull'alimentazione e sulla corretta rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato, sull'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sull'avanzo di amministrazione, sulla pianificazione di spazi finanziari e sulla costituzione di accantonamenti e fondi a titolo prudenziale.

La sezione seconda – dedicata all' "*Indebitamento e strumenti di finanza derivata*" – è intesa a ricostruire lo *stock* del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento.

Particolarmente semplificata la sezione terza – dedicata alle "Previsioni di cassa e patrimonio".

Così ricostruiti gli aspetti salienti di ciascuna sezione in cui è articolato il questionario, emerge evidente come lo stesso rappresenti una base informativa essenziale i cui contenuti potranno essere implementati dalle Sezioni regionali di controllo in relazione a specifiche esigenze conoscitive.

**8.** Rappresenta una novità la previsione di una appendice dedicata agli enti interessati dagli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 nella quale sono stati inseriti alcuni quesiti che vanno ad integrare il quadro informativo offerto dal questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare.

Nelle more dell'approvazione delle linee guida, e del relativo questionario, sul rendiconto 2017 – che costituirà la sede naturale per lo svolgimento di più mirati controlli – la Sezione delle autonomie, alla luce delle indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione 17/2016/SSRRCO/INPR) ed in coerenza con l'impostazione delle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, approvate con deliberazione n.

8/SEZAUT/2017/INPR, ha, invero, ritenuto di avviare delle prime verifiche in ordine alla gestione delle risorse trasferite dalle regioni quali titolari di contabilità speciali (emergenza/ricostruzione), alla loro regolazione contabile ed alla corretta applicazione delle specifiche discipline apprestate in favore di detti enti.

Sotto tale profilo si è avuto, in particolare, riguardo al ricorso da parte dei suddetti enti al peculiare strumento di sostegno agli investimenti destinati alla ricostruzione previsto dal comma 2, art. 43-bis, d.l. n. 50/2017.

Detta norma, introdotta in sede di conversione e novellata dal d.l. 20 giugno 2017, n. 91, prevede l'assegnazione in favore degli enti colpiti dal sisma, che effettuino investimenti per la ricostruzione, utilizzando avanzo di amministrazione ovvero mediante ricorso al debito, di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui al comma 4, articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti ponendo al comma 2, ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica, uno specifico obbligo di certificazione.

Di interesse si appalesano, altresì, le specifiche facoltà assunzionali accordate ai comuni in parola dall'art. 50-bis, commi 1-3, d.l. 189/2016 che, di fatto riproducendo il contenuto dell'art. 4 del d.l. n. 205/2016, recano una articolata disciplina di cui detti enti possono avvalersi anche in deroga ai vincoli di contenimento di cui al comma 28, art. 9, d.l. n. 78/2010 e commi 557 e 562, art. 1, legge n. 296/2006.

Atteso il carattere eccezionale della disposizione, e la peculiarità dei presupposti legittimanti, è stata prevista un'apposita tabella volta a dare evidenza alla variazione della consistenza di personale a detto titolo registrata, richiamando, altresì, l'attenzione dell'organo di revisore in ordine alla correttezza della procedura osservata cui è dedicato uno specifico quesito.

Sotto un profilo squisitamente contabile analoga sollecitazione è stata formulata con riferimento ad eventuali risorse rivenienti da terzi (Regione-Stato-Privati) ed alle eventuali irregolarità rilevate circa la loro allocazione contabile.

**9.** In ultimo, ma non meno importante, va evidenziato che, in attuazione di una attività, già avviata, di evoluzione del sistema informativo che, adeguandosi ai criteri dell'armonizzazione contabile, è destinato a riunire i precedenti strumenti S.I.Q.U.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti Locali) e CONTE (Contabilità Territoriale), utilizzati per la compilazione dei questionari delle linee guida su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli enti locali e delle regioni, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, l'acquisizione e la gestione del questionario sul bilancio di previsione 2018-2020 transita, in via sperimentale, al sistema CONTE.

Il questionario preventivo 2018-2020 è un file in formato excel che sarà possibile scaricare dal sistema CONTE; una volta compilato, il questionario potrà essere inviato alla Corte dei Conti tramite le specifiche funzioni disponibili nell'area "Questionario". Per accedere a tale sistema occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, selezionare il link "Controllo e Referto" e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema CONTE. Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la registrazione sul Portale "SOLE". Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e

ottenute, via e-mail, user-id e password, sarà possibile entrare su CONTE.

All'interno del sistema saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.

Corre, infine, l'obbligo di evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on line*.

**LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DEI  
COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI  
DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 166 E  
SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.**

## INDICE GENERALE

### **Parte I - *Quesiti***

Informazioni anagrafiche

Notizie generali sull'Ente

Domande preliminari

Sezione	I	Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica
Sezione	II	Indebitamento e strumenti di finanza derivata
Sezione	III	Previsioni di cassa e Patrimonio

### **Parte II - *Quadri contabili***

Sezione	I	Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica
Sezione	II	Indebitamento e strumenti di finanza derivata
Sezione	III	Previsioni di cassa e Patrimonio

### **Appendice - *Enti colpiti dal sisma***

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

**RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.**

Ente

Codice ISTAT

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome

Cognome

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Estremi della relazione sul bilancio 2018/2020 (da allegare)

verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione sul bilancio 2018/2020 (da allegare)

deliberazione n.

del



## QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

### NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:

**Popolazione alla data del 01/01/2017:**

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione concluso entro il 1° gennaio 2016?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione concluso entro il 1° gennaio 2016?

3. Ente terremotato?

3.1 Sisma del

*Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.*

4. L'ente si trova nella situazione di cui al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)?

*4.1 In caso di risposta positiva, specificare la fattispecie in cui versa l'ente:*

*4.1.1 Omesso riaccertamento straordinario*

*4.1.2 Deliberazione della Sezione regionale di controllo*

*4.1.3 Relazione dei Servizi ispettivi del MEF con la quale sono state acclarate irregolarità nella contabilizzazione di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015*

*In caso di risposta affermativa indicare gli estremi della relazione:*

5. L'ente ha aderito alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal co. 533, legge n. 232/2016 (sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE)?

*In caso di risposta affermativa, indicare la data*

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****DOMANDE PRELIMINARI**

1. L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011?
2. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?
- 2.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL?*
3. L'ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020?
4. L'ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione?
5. L'ente ha, altresì, adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione)?
6. In caso di risposta negativa alle domande 3, 4 e 5, l'ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-*quinquies*, art. 9, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160?
7. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1?
- 7.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:*
- 
8. L'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009?
- 8.1 In caso di risposta affermativa, indicare la data del provvedimento*
9. L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-*bis*, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione?

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE PRIMA****EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

*1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti*

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 è tale da garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 465 e segg., della legge n. 232/2016?

*2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:*

3. È stato verificato che il FPV, inserito tra le entrate finali rilevanti per il saldo di finanza pubblica 2018, sia stato correttamente determinato osservando il principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4, allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011) e l'art. 183 del TUEL avuto riferimento in particolare alla spesa di investimento per lavori pubblici finanziata da entrate diverse dall'indebitamento?

4. È stato applicato al bilancio di previsione 2018-2020 l'avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell'art. 187, co. 3, del TUEL?

*4.1 Nel caso di risposta affermativa, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 187, co. 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies e all'art. 175 TUEL oltreché quelle del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 9.2 e punto 8.11 allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011)?*

*4.2 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:*

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE PRIMA****EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE  
2018-2020**

5. L'avanzo libero accertato ai sensi degli art. 186 e 187, in sede di variazione, è stato applicato al bilancio di previsione 2018/2020?

6. L'avanzo libero accertato ai sensi degli art. 186 e 187, in sede di assestamento, è stato applicato al bilancio di previsione 2018/2020?

7. Nel caso di applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato è stato accertato che l'ente non si trovasse in una situazione prevista dagli articoli 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 TUEL?

8. L'ente per il 2018 ha pianificato l'acquisizione di spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento (art. 2, co. 11, DPCM 21 febbraio 2017), anche per interventi previsti dall'art. 1, co. 853, legge n. 205/2017?

*8.1 Nel caso di risposta affermativa indicare i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi (art. 2, co. 12, DPCM 21 febbraio 2017):*

*8.2 L'ente per il triennio 2018-2020 ha in previsione di usufruire di spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli anni successivi (co. 8, art. 2, DPCM 21 febbraio 2017)?*

9. È stata prevista nel bilancio 2018-2020 la copertura degli impegni concernenti investimenti, imputati agli esercizi successivi, utilizzando una quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e determinata secondo i criteri dettati ai punti da 5.3.5 a 5.3.8 del principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria?

*9.1 Indicare il margine corrente utilizzabile e i tempi previsti di esigibilità dell'investimento:*

Investimento (Importi)	Quota del saldo corrente consolidato 2018	Margine corrente competenza anno 2019	Margine corrente competenza anno 2020	Margine corrente anni successivi*

\*Solo per gli enti delle Province autonome

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE PRIMA****EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE  
2018-2020**

10. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata riassorbita con gli accertamenti imputati sugli anni successivi?

11. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza?

12. La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015)?

13. L'Organo di revisione ha rilevato la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

*13.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo stanziato nel bilancio di previsione:*

14. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello di nuova insorgenza?

15. L'ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2018-2020 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?

16. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento?

*16.1 In caso di mancato rispetto fornire informazioni:*

17. L'ente (Città metropolitana o Provincia) per il 2018, in deroga alla legislazione vigente, ha previsto l'utilizzo di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 142, co. 12-ter e dell'art. 208, co. 4, del codice della strada, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale (art. 18, co. 3-bis, d.l. 50/2017, conv. con modificazione dalla l. n. 96/2017)?

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE PRIMA****EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE  
2018 - 2020**

18. L'ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2018-2020, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

*18.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni*

19. L'ente si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017?

*19.1 In caso di risposta positiva l'ente:*

*19.1.1 ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%?*

*19.1.2 ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: allegato 7 al d.lgs. n. 118/2011)?*

*19.1.3 è in regola con gli accantonamenti al FCDE?*

**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE SECONDA****INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA**

1. Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 TUEL?

2. L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011?

3. A mente dell'art. 10, co. 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificato dall'art. 2, della legge 12 agosto 2016, n. 164, in relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (co. 2)?

*3.1 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni*

4. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

5. L'ente ha rispettato i vincoli posti all'indebitamento?

6. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2018-2020 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dall'art. 204 TUEL, come modificato dall'art. 1, co. 735, legge n. 147/2013 e dall'art. 1, co. 539, legge n. 190/2014, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate\*\*

	2018	2019	2020
dato in percentuale			

\*\*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. L'ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione

Tipologia	Importo
	0
	0
	0

8. L'ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'ente (pop.  $\geq 5.000$  ab.) ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito quote di avanzo destinato a investimenti?

8.2 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge (somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi – novella apportata all'art. 187, co. 2, lett. e) TUEL dall'art. 26-bis del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazione dalla legge n. 96/2017)?

9. L'ente ha previsto di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento con i proventi di alienazioni patrimoniali (art. 1, co. 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018)?

9.1 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge?



**QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****SEZIONE TERZA****PREVISIONI DI CASSA E PATRIMONIO**

1. Sulla base del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo?
2. La previsione di cassa per ciascuna entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi?
3. Le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del PEG, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa?
4. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, co. 8, del TUEL?

*4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti anche in relazione all'applicazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL:*

5. È stata correttamente aggiornata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2018, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?
6. L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

*6.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:*

7. È stata verificata la completa implementazione degli automatismi tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale attraverso l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 118/2011, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali in modo da consentire che la maggior parte delle scritture continuative siano rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore?
8. Il sistema contabile integrato e le misure organizzative interne garantiscono il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni?

## SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE  
2018-2020

Tab. 1 - Rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio di parte corrente 2018

Tipologia di entrata	Importo
Entrate correnti ripetitive	0,00
Entrate correnti non ripetitive	0,00
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>0,00</b>
Spese correnti ripetitive*	0,00
Recupero disavanzi ( <i>specificando recupero maggior disavanzo da riaccertamento straordinario; quello da ex 188</i> )	0,00
FCDE	0,00
Quota capitale mutui e prestiti	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00
Voci di spesa finanziate da fondo pluriennale vincolato (**)	0,00
premierità e trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento.	0,00
incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali	0,00
per accertata pregressa impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	0,00
finanziate da entrate a destinazione vincolata	0,00
altro	0,00
<b>Incidenza entrate correnti non ripetitive su Totale entrate correnti</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Incidenza spese correnti non ripetitive su Totale spese correnti</b>	<b>#DIV/0!</b>

(\*) Inserire la tipologia della spesa corrente ripetitiva (per spesa corrente o ripetitiva si intende la spesa prevista a regime, quale definita nell'all. 7, punto 1 lett.g) e punto 5, al d.lgs. n. 118/2011. Si definisce, invece, spesa non ricorrente, o non ripetitiva, quella che è limitata ad uno o più esercizi).

(\*\*) Inserire la tipologia di spesa finanziata

Tab. 2 - Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2018

	Importo
<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	<b>0</b>
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
<b>FPV DETERMINATO IN SPESA</b>	<b>0</b>
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

## QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

## SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 -  
2020

Tab. 3 - Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art 187 comma 2 del d.lgs n. 267/2000

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	0,00
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	0,00
c) per il finanziamento di spese di investimento;	0,00
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	0,00
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	0,00
f) altro (specificare)	0,00
.....	0,00
.....	0,00

Tab. 4 - Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio 2018-2020

	2018	2019	2020
1) Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
2) Fondo oneri futuri	0,00	0,00	0,00
3) Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
4) Altri fondi (specificare: .....)	0,00	0,00	0,00

Tab. 5 - Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:.....
1) Fondo rischi contenzioso	0,00
2) Fondo oneri futuri	0,00
3) Fondo perdite società partecipate	0,00
4) Altri fondi (specificare:.....)	0,00

Tab. 6 - Stanziamento, nel bilancio 2018-2020, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità:

	2018	2019	2020
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	0,00	0,00	0,00

## SEZIONE SECONDA

## INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

Tab. 1 - Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2016-2020

		2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate <sup>(1)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni <sup>(2)</sup>	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

--

Tab. 2 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2018-2020, dall'Ente:

--

approvato con la delibera sopra indicata e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dai documenti contabili.

Luogo

--

Data di compilazione:

--

L'Organo di revisione


**LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**  
**APPENDICE**

**LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****APPENDICE**

**Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1<sup>(1)</sup>, 2<sup>(2)</sup> e 2-bis<sup>(3)</sup> del d.l. 189/2016**

**Verifica equilibri di bilancio**

1. Gli equilibri di bilancio 2018/2020 sono stati rispettati grazie ai contributi della Regione o dello Stato concessi a seguito dell'evento sismico?

2. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese conseguenti al suddetto evento?

2.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020

3. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc.) destinate alla copertura delle suddette spese?

3.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020?

4. L'organo di revisione ha rilevato irregolarità in ordine all'allocazione in bilancio delle suddette entrate negli esercizi 2016/2017?

4.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi al riguardo:

5. Nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sono stati richiesti spazi finanziari in relazione ad investimenti connessi all'evento sismico ai sensi dell'art. 43-bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50<sup>(4)</sup>?

5.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi al riguardo:

**LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

**APPENDICE**

**Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1<sup>(1)</sup>, 2<sup>(2)</sup> e 2-bis<sup>(3)</sup> del d.l. 189/2016**

**Gestione della cassa**

6. È stata determinata la giacenza di cassa al 1<sup>^</sup> gennaio 2018?

7. La consistenza di cassa risulta positiva?

*7.1. Nel caso di risposta positiva si prega di indicare quale quota, esclusi fondi vincolati, sia da imputare ad entrate di terzi (Regione–Stato–privati ecc.....) finalizzata alla copertura delle spese relative all'evento calamitoso.*

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2017	0,00
di cui fondi vincolati	0,00
di cui Fondi sisma	0,00
Fondi liberi	0,00

**Gestione del personale**

8. Sono previste assunzioni di nuovo personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-bis del d.l. 189/2016 s.m.i.?<sup>(5)</sup>

*8.1 Nel caso di risposta positiva indicare la variazione nella consistenza del personale, per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, a seguito dell'evento sismico negli esercizi 2016/2018:*

Anno	U.d.p. in servizio*	Assunti a seguito del sisma	
		a tempo determinato	a tempo indeterminato
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0

\* Effettivamente in servizio prima dell'evento sismico

9. L'organo di revisione ha formulato osservazioni in ordine alla procedura adottata per le assunzioni effettuate negli esercizi 2016/2017/2018 conseguenti all'evento sismico che ha colpito l'ente?

*9.1 In caso di risposta positiva fornire chiarimenti in merito alle osservazioni formulate:*

10. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese di personale assunto a seguito del sisma?

11. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc...) destinate alla copertura delle suddette spese?

*11.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020?*



**LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020****NOTE ALL'APPENDICE**

(1) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(2) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016

(3) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

(4) L'art. 43-bis, d.l. n. 50/2017, sotto la rubrica Assegnazione di spazi finanziari così dispone: 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. 2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché' di quelli» sono soppresse.

(5) In tema di assunzioni in deroga rilevano il richiamato art. 50 bis del d.l. 189/2016 s.m.i. nonché le ordinanze n. 6/2016 e 22/2017 rese dal Commissario del Governo per l'emergenza e la ricostruzione

## **AVVISO**

Si comunica che la delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR., per esigenze di carattere informativo diffuso, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.